



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 10/04/2014**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 4 aprile 2014, n. 26**

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 13.750 MW e sito nel Comune di Stornarella, Ortona, Ascoli Satriano, Deliceto, Orta Nova e relative opere elettriche di connessione.

Società: INERGIA S.P.A. VIA DEL TRITONE 125 00198 - Roma, P.IVA 01752630440.

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il

rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;

- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto;

- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;

- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Preso atto che:

- la Società Inergia S.p.A., con sede legale in Roma alla Via del Tritone, 125, Cod. Fisc. e P.IVA 01752630440, nella persona del Sig. Onorio Onori, nato a San Ginesio (MC), il 28/06/1939 e residente ad Ascoli Piceno nella sua qualità di legale rappresentante, presentava in data 30.03.2007, acquisita al protocollo 38/3740, istanza di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003, per l’impianto di produzione da fonte rinnovabile di tipo Eolico, della potenza di 38,5 MW, costituito da 14 aerogeneratori, nonché delle relative opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Stornarella (FG), in località “Terre Nove”;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, a seguito di istruttoria, con nota prot. n. 38/11217 del 31.10.2007, ai sensi del punto 2.5 della DGR 35/2007, invitava la Società ad integrare e perfezionare l’istanza, pena improcedibilità della stessa;

- la Società Inergia S.p.A., in data 06.12.2007, trasmetteva presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, la documentazione integrativa richiesta;

- la Regione Puglia Assessorato all’Ecologia - Settore Ecologia, con nota prot. n. 6383 del 04.06.2009, notificava a questo Servizio la Determinazione Dirigenziale n. 267 del 18/05/2009 con cui rilasciava il proprio parere favorevole di non assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale, per soli 7 aerogeneratori sui 14 richiesti, a seguito di valutazione integrata effettuata considerando le proposte progettuali presentate nella stessa finestra temporale dalle Società Fortore Srl, Daunia Wind Srl e

Sorgenia SpA, in applicazione al R.R. 16/2006. Inoltre, in applicazione all'art. 14, c. 7, dello stesso Regolamento Regionale, si ammettevano solo 5 aerogeneratori sui 7 risultati compatibili ambientalmente, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo;

- la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. 14453 del 08.10.2010, comunicava ufficialmente l'avvio del procedimento, invitando la Società a depositare presso l'Ufficio Energia ed a tutti gli Enti competenti a rilasciare il proprio parere, il progetto definitivo adeguato alla Determinazione Dirigenziale n. 267 del 18/05/2009 del Servizio Ecologia regionale;

- la Regione Puglia, con la D.G.R. 3029 del 30.12.2010 la Regione Puglia recepiva le nuove "Linee Guida " Nazionali di cui al D.M. 10.09.2010 ed approvava la "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica" mediante procedura telematica;

- la società Inergia S.p.A., recependo la D.G.R. di cui sopra, con istanza telematica inviata tramite PEC il 30.04.2011 provvedeva al transito del progetto sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), inserendo un layout di progetto costituito da 7 aerogeneratori anziché 5, come da D.D. n. 267/2009;

- TERNA SPA in data 05.08.2011 rilasciava il proprio benestare relativamente alle opere per la connessione alla RTN di vari impianti della Società tra cui quello in oggetto, in antenna alla costruenda SE a 380/150 kV "Deliceto", collegata in entra-esce sulla linea a 380 kV "Foggia-Candela"; la SE "Deliceto" menzionata è stata autorizzata con D.D. n. 1367 del 12.12.2008 e successivamente l'ampliamento della stessa è stato autorizzato con D.D. n. 6 del 21.01.2011, ed attualmente risulta già realizzata.

Pertanto le opere di connessione benestariante sono le seguenti:

- Sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT e smistamento AT presso il comune di Stornarella (FG);

- Sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT e smistamento AT presso il comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Sedia D'Orlando";

- Sottostazione utente per la consegna, ubicata nei pressi della sottostazione Terna 380/150 kV di Deliceto (FG);

- Cavidotto interrato 150 kV per la connessione delle suddette stazioni (Stornarella - Ascoli Satriano - Deliceto Utente);

- rete elettrica interna a 30 kV di collegamento tra i singoli aerogeneratori eolici di c.a. 5,4 Km e di collegamento esterno tra l'impianto e la sottostazione di trasformazione di c.a. 4,7 Km, in cavo sotterraneo.

Nel contempo:

con Determina n. 122 del 12.05.2011 veniva autorizzata ad altra Società la sottostazione di trasformazione AT/MT e smistamento AT di Ascoli Satriano;

con Determina n. 131 del 19-05-2011 del Dirigente Servizio Energia, veniva autorizzato alla medesima Società, il parco eolico di Orta Nova "Ferranti" con le relative opere elettriche di connessione, realizzate nel 2012, di seguito riportate:

- stazione di trasformazione e smistamento di Stornarella, di cui al punto 1 è stata parzialmente realizzata ai fini della connessione dell'impianto di Orta Nova, "Ferranti";

- stallo utente di consegna in prossimità della stazione Terna di Deliceto, di cui al precedente punto 3;

- cavidotto AT per il collegamento dalla stazione di Deliceto alla stazione di Stornarella, di cui al precedente punto 4.

Ne consegue quindi che, gli impianti di connessione alla rete previsti nel presente iter autorizzativo di Stornarella, sono i seguenti:

- completamento sottostazione di trasformazione AT/MT e smistamento AT di Stornarella, ad oggi in

parte realizzata;

- rete elettrica interna a 30 kV di collegamento tra i singoli aerogeneratori eolici di c.a. 5,4 Km e di collegamento esterno tra l'impianto e la sottostazione di trasformazione di c.a. 4,7 Km.

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, effettuava l'istruttoria di rito ai sensi del punto 2.2 della DGR 3029/2010 ossia la verifica formale della documentazione inviata tramite la procedura telematica ed avendo riscontrato carenze documentali, con nota prot. n. 12351 del 17.10.2011 inviava preavviso di improcedibilità con richiesta di integrazioni;

- la società Inergia SpA, con PEC del 16.11.2011, trasmetteva le integrazioni richieste, acquisite agli atti del Servizio con prot. n. 14784 del 14.12.2011, tra cui gli strati informativi ridotti ai soli 5 aerogeneratori;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, avendo riscontrato la completezza documentale inviata, provvedeva all'avvio del procedimento in via telematica con nota prot. n. 1551 del 21.02.2012, precisando agli altri Enti coinvolti di considerare i soli 5 aerogeneratori ammissibili così come riportato nella D.D. n. 267/2009 del Servizio Ecologia, per complessivi 13,750 MW;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, convocava con nota prot. n. 2443 del 19.03.2012, la Conferenza di Servizi per il giorno 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., precisando agli Enti coinvolti di considerare i soli 5 aerogeneratori ammissibili così come riportato nella D.D. n. 267/2009 del Servizio Ecologia, per complessivi 13,750 MW;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Ecologia, con nota prot. n. 6383 del 04.06.2009, acquisita al prot. 7117 del 29.06.2009, notificava la Determinazione Dirigenziale n. 267 del 18.05.2009, in cui si ritenevano idonei sotto il profilo ambientale 12 aerogeneratori sui 14 proposti in progetto, da realizzarsi nel Comune di Stornarella in località Terre Nove, per una potenza complessiva di 37,8 MW, aventi le seguenti coordinate (Gauss - Boaga fuso Est) come da tabella:

---

AEROGENE-  
RATORE N. X Y

---

1 2578774,9763 4567772,8369

---

2 2578506,2138 4567363,3654

---

3 2577602,2304 4567451,5712

---

4 2577134,2565 4567880,3706

---

5 2577416,0883 4568174,8427

---

6 2577896,4913 4568338,9993

---

7 2578062,3495 4567812,3544

---

8 2578403,9468 4568291,9909

---

10 2577871,8006 4568857,6374

---

11 2577109,2964 4568631,8196

---

12 2577521,2336 4568910,1794

---

13 2578033,8605 4569236,8739

---

- l'Ufficio Programmazione, VIA e Politiche Energetiche, a valle della valutazione integrata effettuata ai sensi del R.R. 16/2006, con i progetti presentati dalle Società Sorgenia SpA, Fortore Energia SpA e Margherita srl nel Comune di Stornarella, appartenenti alla medesima finestra temporale, riteneva di escludere dalla VIA, gli aerogeneratori identificati dalle seguenti coordinate:

---

AEROGENE-  
RATORE N. X Y

---

1 2578774,9763 4567772,8369

---

2 2578506,2138 4567363,3654

---

8 2578403,9468 4568291,9909

---

10 2577871,8006 4568857,6374

---

11 2577109,2964 4568631,8196

---

12 2577521,2336 4568910,1794

---

13 2578033,8605 4569236,8739

---

ed ancora, ai sensi degli artt. 13 e 14 del R.R. n. 16/2006, in applicazione della riduzione imposta dal parametro di controllo, ammette solo 5 aerogeneratori sui 7 sopra elencati esclusi dalla procedura di VIA;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n. 6273 del 04.07.2012, acquisita al prot. 6486 del 05.07.2012, comunica che alla luce delle risultanze dell'istruttoria in merito agli aspetti paesaggistici e delle opere di mitigazione previste, ritiene di poter esprimere, per il progetto in oggetto, parere favorevole per gli aspetti paesaggistici del PUTT/P. In aggiunta alle opere di mitigazione già proposte dalla Società, prescrive l'adozione delle seguenti misura di compensazione e/o mitigazione degli impatti finalizzate ad un migliore inserimento delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Ripristinare il manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interrato e, qualora fossero presenti, le murature a secco a ridosso della strada;

- La nuova viabilità di servizio, l'adeguamento di quella già esistente, nonché le piazzole a servizio degli aerogeneratori, siano realizzati senza modificare in alcun modo l'andamento morfologico del terreno, né l'idrologia superficiale, assicurando la permeabilità del suolo ed il naturale scorrimento delle acque superficiali, attraverso l'utilizzo di materiale drenante.

Si prescrive, inoltre, che a fine ciclo di vita dell'impianto siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:

- Siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;
  - Siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc.);
  - Sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente.
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Attività Economiche Consumatori-Ufficio PRAE, con nota prot. n. 5012 del 15.09.2011, acquisita al prot. n. 11854 del 30.09.11, esprime, ai soli fini minerari, Nulla Osta di massima alla realizzazione dell'impianto, della relativa linea di allaccio al punto di consegna e delle opere di connessione. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tali da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate.
- Area Politiche per la Riqualificazione, la tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche-Servizio Tutela delle Acque, con modulo parere prot. n. 1599 del 04.04.2012, acquisito al prot. 3560 del 16.04.2012, comunica proprio nulla osta alla realizzazione dell'impianto.
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia, con modulo parere prot. n. 7900 del 17.04.2012 inviato via fax ed acquisito al prot. n. 3648 del 17.04.2012, conferma quanto già dichiarato nella nota prot. 4587 del 02.03.2012 ossia, che l'intero agro del Comune di Stornarella non è soggetto alla legge forestale e pertanto archiverà l'istanza senza determinazioni in merito.
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura Foggia, con nota prot. n. 78760 del 24.09.2012, rilascia parere favorevole, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:
- tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
  - nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
  - terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
  - nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
  - se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
  - divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica.
- Regione Puglia Servizio Demanio Patrimonio Sede Provinciale Di Foggia, con nota prot. 1180 del 24.01.2012, acquisita in sede di Conferenza di Servizi, visti gli elaborati tecnici e nello specifico il piano particellare d'esproprio, si è rilevato che la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto non comporta ed interessa aree appartenenti al Demanio e Patrimonio della Regione Puglia.
- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri, con nota prot. n. 5840 del 20.02.2014, acquisita al prot. 1470 del 03.03.2014, esprime parere favorevole in ordine

all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera con le prescrizioni ed osservazioni riportate nel medesimo parere.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale BCP Puglia-Bari, con nota prot. 9616 del 04.10.2012 scrive, vista la nota della Soprintendenza BAP/Bari prot. 5251 del 17.04.2012, vista la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia prot. 8172 del 03.07.2012, rilevato che il cavidotto di collegamento alla sottostazione ubicata nel Comune di Deliceto interessa n. 3 percorsi tratturali assoggettato a vincolo archeologico, considerato che tale attraversamento non reca pregiudizio ai valori archeologici e paesaggistici dei predetti beni culturali, ritiene, limitatamente all'attraversamento del cavidotto con i riferiti percorsi tratturali, di non sollevare obiezioni all'intervento proposto a condizione che ogni attraversamento di tratturi sia eseguito con tecnica no-dig.

Premesso quanto sopra si fa inoltre osservare che la Soprintendenza BAP/Bari, con la citata nota ha riferito quanto segue: <>.

Inoltre, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, ha rappresentato la necessità, prima della realizzazione delle opere, della redazione di una carta archeologica del rischio e che, pertanto, laddove dalla lettura dei suoli e dalla documentazione fotografica, anche aerea, dovessero emergere presistenze archeologiche, si dovrà <>.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. 5751 del 19.06.2012, rilascia Nulla Osta Provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società Inergia SpA.

- Comune di Stornarella, con modulo parere inviato via FAX ed acquisito al prot. 8971 del 25.09.2012, visti gli strumenti urbanistici vigenti nonché le tavole dei vincoli paesaggistici imposti sul territorio comunale, esprime parere favorevole alla realizzazione del parco eolico.

- Comune di Stornarella, a seguito di richiesta da parte della SBAP sulla ricognizione dei vincoli giacenti sul proprio territorio, con nota prot. 4113 del 31.05.2012 dichiara che il cavidotto interrato, attraversante il Canale Ponticello, non necessita di autorizzazione paesaggistica poiché non comporta modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio.

- Comune di Deliceto, con nota prot. 3239 del 18.04.2012, acquisita al prot. 4516 del 15.05.2012, trasmette copia della Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2012 in cui esprimono parere non favorevole all'utilizzo della Strada Comunale Deliceto-Ascoli Satriano per il passaggio dei cavidotti lungo l'asse stradale, potendosi ben utilizzare soluzioni diverse quali il passaggio attraverso proprietà private.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n. 7949 del 15.02.2012, acquisita al prot. n. 1547 del 21.02.2012 esprime parere favorevole dell'AM alla realizzazione di quanto in oggetto, a condizione che si rispettino le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa, riguardo la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea.

- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 7797 del 15.06.2012, acquisita al prot. n. 5903 del 20.06.2012, concede il Nulla-Osta evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni bellici interrati e rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° reparto Infrastrutture di Napoli.

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con nota prot. n. 15115 del 13.04.2012, acquisita al prot. 3615 del 16.04.2012, richiamando quanto già espresso nella precedente nota prot. n. 19740 del 12.08.2011, rappresenta che in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse indicate in argomento. Ritiene opportuno rammentare alla Società, l'esigenza di provvedere alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente, per l'identificazione degli ostacoli e per la tutela del volo a bassa quota.

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 9244 del 27.07.2012, acquisita al prot. 7242 del 25.07.2012, ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine ai vincoli vigenti, che la realizzazione delle opere, come da elaborati progettuali trasmessi, relative all'impianto eolico denominato "Terre Nove" della potenza elettrica di 13,75 MW ubicato nel Comune di Stornarella, è compatibile con le previsioni del P.A.I. approvato; con le seguenti prescrizioni:

- gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte del cavidotto siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre le quote di posa del cavidotto stesso siano valutate sulla base di adeguati studi relativi alla capacità erosiva della piena bicentenaria dei rispettivi impluvi, includendo un franco di almeno 1 m rispetto alla nuova quota di fondo alveo ricavata da detti studi, e comunque le profondità di posa non siano inferiori a quanto previsto negli elaborati di progetto;

- nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 6 la posa del cavidotto venga effettuata senza alterare l'attuale morfologia dei luoghi;

- nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 10 il riempimento della trincea per la posa del cavidotto venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano al riempimento stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria; inoltre al termine dei lavori venga ripristinata l'iniziale altimetria dei luoghi;

- la trincea per la posa del cavidotto nelle aree PG1 sia realizzata in modo da evitare fenomeni di instabilità nei versanti coinvolti e garantendo la stabilità dei fronti di scavo;

- durante le fasi di cantiere e durante l'esercizio delle opere si eviti ogni infiltrazione, ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi;

- le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;

- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere previste;

- le operazioni di scavo e rinterro non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

- per lo stoccaggio temporaneo dei materiali di cantiere e di risulta si evitino le aree tutelate dal PAI.;

- siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri per la realizzazione di attraversamenti di corsi d'acqua con tecniche diverse (comprese quelle denominate "no dig") e/o di cantieri definiti mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità.

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. n. 6924 del 17.04.2012, acquisita al prot. 4522 del 15.05.2012, comunica che: "dall'esame della documentazione tecnica inviata a corredo dell'istanza sono emerse interferenze degli interventi in progetto, limitatamente al cavidotto elettrico di connessione alla Stazione Terna di Deliceto, con la rete idrografica demaniale e precisamente con gli alvei dei seguenti corsi d'acqua: Canale Ponticello, Canale S. Spirito, Marana del Toro, Marana S. Marchitto, Fosso Rinaldi, Fosso Parrozzo, Torrente Carapelle, Fosso Viticone. Il progetto definitivo dei lavori, depositato sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), non contiene informazioni circa le modalità di posa del cavidotto elettrico all'interno degli alvei dei citati corsi d'acqua; pertanto questo Ente si

riserva di rilasciare il parere di competenza dopo che la Società proponente avrà integrato il progetto con la documentazione tecnica inerente le interferenze con la rete idrografica”.

In seguito, con nota prot. n. 13930 del 02.08.2012, acquisita al prot. n. 8248 del 06.09.2012, comunica che la Società proponente con nota del 23.05.2012, acquisita al prot. consortile n° 10073 del 05.06.2012, in risposta alla nota di cui sopra predisposta per la C.d.S. del 19.04.2012 riferisce quanto segue: “A seguito della nota riportata in oggetto che si allega per comodità di lettura, si comunica che a causa della riduzione di potenza del progetto, la connessione dell’impianto avverrà sulla cabina di consegna di Stornarella e non più sulla Stazione Terna di Deliceto. L’attuale percorso del cavidotto di consegna, al momento oggetto della conferenza di servizi, non presenta interferenze con i corsi d’acqua citati nella nota. Per tale ragione si chiede di non tenere conto nelle proprie valutazioni dello stesso come inizialmente previsto”. A riguardo si evidenzia che questo Ente potrà riformulare (ma non annullare) il parere espresso nella conferenza dei servizi del 19.04.2012 unicamente in presenza di una variante al progetto originario, depositata con le procedure di rito e su specifica richiesta di codesta Spett.le Regione e/o della società proponente. Solo a seguito di esame degli elaborati tecnici di variante potrà essere confermata o meno la tesi sostenuta dalla società proponente circa l’assenza di interferenze tra il nuovo tracciato del cavidotto di connessione e la rete idrografica regionale.

La Società Inergia SpA a tal proposito, con nota PEC del 13.02.2014 acquisita al prot. 1089 del 14.02.2014, dettagliava al Consorzio di Bonifica, le relative opere di connessione per l’impianto, precisando che “nel contempo il parco eolico di Orta Nova “Ferranti” e le relative opere di connessione erano autorizzate con Determina n.131 del 19-05-2011 del Dirigente Servizio Energia a favore della proponente Inergia SpA. L’impianto eolico di Orta Nova è stato realizzato nel 2012 ed in particolare sono state realizzate le seguenti opere di connessione:

- La Stazione di trasformazione e smistamento di Stornarella, è stata parzialmente realizzata ai fini della connessione dell’impianto di Orta Nova, “Ferranti”;
- La stazione elettrica RTN a 380/150 kV “Deliceto” di proprietà Terna;
- Lo stallo utente di consegna in prossimità della stazione Terna di Deliceto;
- Il cavidotto AT per il collegamento dalla stazione di Deliceto alla stazione di Stornarella.

In conclusione si precisa che l’impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Stornarella denominato TERRENOVE, si collegherà alla rete RTN per mezzo della SSE (Sottostazione Elettrica) di Deliceto come STMG Terna, tale connessione avverrà direttamente attraverso la SSE di Stornarella, in quanto le opere di connessione quali o sono ad oggi già realizzati, come desumibile dal progetto caricato sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).

Con nota prot. 4642 del 14.03.2014, il Consorzio di Bonifica comunicava che per gli attraversamenti del cavidotto elettrico già realizzato con la rete idrografica questo Ente ha già espresso a suo tempo il parere di competenza; mentre per le opere da realizzare, il progetto depositato non contiene le necessarie informazioni tecniche sulle modalità di attraversamento dell’alveo del canale Ponticello e pertanto questo Consorzio non può al momento esprimere alcun parere e formalmente invita la società proponente a integrare la documentazione progettuale con i seguenti elaborati:

- individuazione dell’area su corografia IGM I:25.000;
- catastale in scala originale, e dettaglio in scala adeguata, con l’esatta posizione dell’attraversamento, i limiti della proprietà demaniale e l’esatta posizione dei cippi segnalatori da installare;
- sezione trasversale dell’alveo attraversati, in corrispondenza del tracciato previsto per il cavidotto, contenente il rilievo altimetrico dell’alveo, i limiti della proprietà demaniale, il profilo del cavidotto e la posizione dei cippi segnalatori;
- documentazione fotografica dell’area;
- relazione tecnica descrittiva delle opere;

l’attraversamento deve essere realizzato previo utilizzo di sonda teleguidata con le seguenti prescrizioni:

- il franco netto rispetto al fondo ed al profilo dell’alveo deve essere non inferiore a mt. 2.00;

- i punti di immersione e di riemersione della perforazione devono essere collocati a distanza non inferiore a mt. 5.00 dai cigli attuali degli alvei e contemporaneamente dai limiti della proprietà demaniale;
- la presenza del cavidotto nel sottosuo/o deve essere segnalata con paline di altezza fuori terra pari a mt. 2.00 solidali a idonei blocchi di ancoraggio, lapidei o in cls.

La Società Inergia SpA, comunicava con nota acquisita al prot. 2113 del 27.03.2014, di aver depositato al Consorzio di Bonifica, le integrazioni richieste.

Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. n. 5780 del 01.04.2014, acquisita al prot. 2241 del 03.04.2014, invia il proprio parere definitivo, comunicando che, a completamento del parere precedentemente rilasciato ed a seguito delle integrazioni fornite dalla Società, le modalità di attraversamento dell'alveo del Canale Ponticello non creano pregiudizi e/o inibizioni per l'espletamento delle attività di manutenzione da parte di questo Ente che pertanto esprime parere favorevole all'approvazione del progetto, per quanto di suo competenza, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- la presenza del cavidotto nel sottosuo/o deve essere segnalata con paline di altezza fuori terra pari a mt. 2.00 solidali a idonei blocchi di ancoraggio, lapidei o in cls;
- deve essere acquisita l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori do porte dello Strutturo Tecnica Periferico Regionale ai sensi del R.D. 25.07.1904 n° 523 ottemperando alle prescrizioni che dallo stesso potranno essere imposte;
- deve essere acquisito il parere di conformità al PAI presso l'Autorità di Bacino per la Puglia;
- prima dell'inizio dei lavori deve essere formalizzato l'istanza di autorizzazione per l'uso del suolo demaniale interessato dall'attraversamento ai sensi del R. R. 1 agosto 2013 n°17 pubblicato sul BURP n°109 - Suppl. del 07.08.2013 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione dello Regione Puglia".

- ASL FG - Dipartimento di Prevenzione, con nota prot. n. 33272-12 del 18.04.2012, comunica che il progetto in questione, poiché condivide la stessa soluzione di connessione di un altro impianto presente nel Comune di Orta Nova, località Ferrante, già autorizzato con D.D. n. 131 del 19/05/2001 ed attualmente in fase di realizzazione, ritiene valido il parere favorevole n. 146 del 17/11/2009, già rilasciato per tale impianto.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 43204 del 09.08.2012, acquisita al prot. 7864 del 29.08.2012, comunica che, esaminata tutta la documentazione integrativa depositata sul portale telematico, al fine di redimere le criticità riscontrate, si esprime una valutazione tecnica positiva relativamente al progetto per la realizzazione di quanto riportato in oggetto con le seguenti prescrizioni:

- L'aerogeneratore che si dovrà installare presenterà le seguenti caratteristiche: marca Vestas V100 diametro rotore 100m, altezza mozzo 100m, potenza 2,75 MW.
- Siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti.

- Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi recettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al recettore che ne subisce l'impatto.

- Il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati).

- La viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali.
- Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.
- AQP SpA, con nota prot. 117217 del 19.10.2011, acquisita al prot. 12781 del 26.10.2011, si comunica che dall'esame del progetto presentato sono state riscontrate delle interferenze del cavidotto con una nostra condotta in c.a.p.  $\varnothing$  1030 mm e una condotta in acciaio  $\varnothing$  600 mm. (Diramazione Integrativa per la Capitanata). Tali interferenze riguardano gli attraversamenti in senso trasversale del cavidotto che andranno eseguiti "in sottopasso alle condotte idriche ed a distanza non inferiore a ctn. 50 dalla generatrice inferiore della stessa, posto in tubo protettore, debitamente segnalato con nastro localizzatore prolungato fino a oltre i limiti della proprietà AQP attraversata" per la condotta in c.a.p., mentre per la condotta in acciaio va previsto oltre alla distanza di cm 80 dalla generatrice inferiore, un miglioramento dell'isolamento della condotta con fasce bitumate preriscaldate, un isolamento del cavidotto tale che la tensione (valore efficace) dovuta all'interferenza, misurata rispetto alla terra remota in ogni punto della condotta non deve eccedere il valore di 60 V, sia in condizioni di guasto, che in condizioni di ordinario esercizio. Va altresì redatta una relazione tecnica di valutazione del rischio connesso all'interferenza. Inoltre gli AG devono essere posti a non meno di 10 metri dalla fascia di proprietà di questa Società, tenendo presente anche la gittata delle pale. Pertanto si esprime preventivo parere tecnico favorevole alla concessione degli attraversamenti.
- SNAM RETE GAS Centro di Foggia, con nota prot. 140 del 29.03.2012, allegata al modulo parere acquisito al prot. 2985 del 29.03.2012, comunica che dall'esame della planimetria di progetto, comparata con i disegni di dettaglio della rete, nelle particelle interessate dalle attività d'intervento, non sono presenti i nostri metanodotti.
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco, con nota prot. 12631 del 17.10.2011, comunica che le opere di che trattasi non sono soggette all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, in quanto non comprese nell'elenco allegato al D.M. 16.02.1982 ovvero al DPR 151/2011.
- AdB dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, con nota prot. 371/12 del 05.04.2012, acquisita al prot. 3381 del 06.04.2012, comunica che il sito d'intervento non ricade all'interno del territorio di competenza di questa Autorità come già evidenziato con nota prot. 225 del 05.03.2012.

Rilevato che:

- il parere non favorevole del Comune di Deliceto, rilasciato con nota prot. 3239 del 18.04.2012, risulta superato in quanto il tratto di cavidotto esterno lungo l'asse stradale Deliceto-Ascoli Satriano comunale, non è più oggetto della presente autorizzazione, in quanto già realizzato per il parco eolico denominato "Ferranti" ad Orta Nova, autorizzato con Determina Dirigenziale n. 131 del 19.05.2012;
- la società Inergia S.p.A., con ricorso al TAR Puglia Sez. di Bari n. 1537/2009 REG. RIC., impugnava la Determinazione Dirigenziale n. 267 del 18/05/2009 del Servizio Ecologia regionale, chiedendone l'annullamento parziale e contestando, essenzialmente, la legittimità della valutazione integrata e del parametro di controllo previsto dal R.R. 16/2006;
- il TAR Puglia Sez. di Bari, con Sentenza N. 01369/2011 REG.PROV.COLL. del 19.09.2011, accoglieva parzialmente le motivazioni del ricorso e quindi, in parte, annullava l'effetto della Determinazione Dirigenziale n. 267 del 18.05.2009 del Servizio Ecologia, fatti salvi, per la ricorrente, gli effetti favorevoli e non contestati della determina di screening che esonerava dalla valutazione d'impatto ambientale i 5 aerogeneratori sui 14 presentati;
- la Società Inergia SpA, avendo il TAR sostanzialmente sentenziato favorevolmente solo per i 5

aerogeneratori su 14 esclusi dalla VIA anziché sui 12 risultati ambientalmente compatibili dal Servizio Ecologia regionale, costringendo quest'ultimo a riesaminare quindi, i restanti 9 aerogeneratori sui 14 proposti anziché sui soli 2 assoggettati a VIA, promuoveva ricorso contro la Sentenza del TAR Puglia ricorrendo in Appello al Consiglio di Stato (Cont.1328/09/L) e chiedendone la sospensiva;

- il Consiglio di Stato, con Sentenza N. 3782 del 27/06/2012, accoglieva l'appello contro la Sentenza del TAR, evidenziando l'errore dello stesso, attribuibile ad un mero lapsus calami, nel momento in cui disponeva al Servizio Ecologia di sottoporre a VIA 9 impianti sui 14 proposti anziché i soli 2, includendo quindi anche i 7 impianti che erano stati esonerati dall'assoggettamento a VIA dalla stessa D.D. n. 267/2009 del Servizio Ecologia regionale, per mancanza di criticità ambientali;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n° 4646 del 16/05/2012, trasmetteva la copia conforme del verbale della conferenza di servizi, agli Enti convocati per l'espressione del proprio parere di competenza, con l'invito alla Società proponente di ottemperare alla richiesta di documentazione integrativa formulata da alcuni Enti e di attenersi alle eventuali prescrizioni dettate dagli stessi, in fase esecutiva dell'opera;

- la Società Margherita Srl, con nota acquisita al prot. n. 5726 del 13.06.2012, invitava e diffidava l'Ufficio Energia a procedere con la conclusione del procedimento di A.U. per l'impianto di Inergia SpA, avvalendosi della priorità cronologica del deposito della propria istanza, avvenuta in data antecedente rispetto a quella della Società Inergia e contestando "come l'Ufficio Energia della Regione Puglia non abbia minimamente valutato l'eventuale sussistenza di sovrapposizioni tra il progettato impianto di Inergia SpA e gli altri progettati impianti presentati nel medesimo ambito territoriale, quale quello della Società Margherita srl";

- l'Ufficio Energia, in riscontro alla nota trasmessa dalla Società Margherita S.r.l. su menzionata, con nota prot. 7968 del 30.08.2012, obiettava come la stessa era stata invitata a presenziare alla Conferenza di Servizi del giorno 19/04/2012, in applicazione alle disposizioni della Conferenza di Direzione n. 2 del 16/01/2012, al fine di "fornire allo scrivente Ufficio e alla Conferenza di Servizi, un contributo istruttorio finalizzato al superamento di eventuali sovrapposizioni o interferenze tra tutti gli aerogeneratori proposti nella medesima area territoriale", come si evince sia nei contenuti della stessa convocazione della CdS sia dalla presenza in indirizzo della stessa Società (Daunia Wind Srl volturata a Margherita Srl), senza tralatro che la stessa si sia presentata. Inoltre, riguardo la problematica delle eventuali sovrapposizioni dei parchi eolici presentati nel medesimo ambito territoriale, l'ufficio faceva notare come i 5 aerogeneratori licenziati favorevolmente con D.D. n. 267/2009 del Servizio Ecologia, oggetto della riunione della CdS, non potevano presentare la criticità della sovrapposizione con altri parchi eolici, essendo stati i progetti di Inergia e Margherita, insieme a quelli presentati dalle Società Sorgenia SpA e Fortore Energia SpA, sottoposti a valutazione ambientale integrata da parte del Servizio Ecologia della Regione Puglia;

- la Società Margherita Srl, con nota acquisita al prot. n. 8446 del 12.09.2012, invitava e diffidava nuovamente l'Ufficio Energia dal concludere il procedimento di A.U. per l'impianto eolico di Inergia SpA, menzionando sia la Sentenza N. 01369/2011 del la TAR Puglia Sez. di Bari, sia la Sentenza N. 3782 del 27/06/2012 del Consiglio di Stato, pronunciata a favore della Società Inergia SpA, che ha imposto di ritenere idonei sotto il profilo ambientale 12 sui 14 aerogeneratori proposti e quindi non soggetti alla procedura di VIA. In tal caso si verificherebbero interferenze tra questi ed i suoi aerogeneratori. Contestualmente ribadiva la sua priorità in virtù dell'ordine cronologico, avendo presentato istanza di A.U. anteriormente rispetto a quella di Inergia;

- l'Ufficio Energia, in riscontro alla nota trasmessa dalla Società Margherita S.r.l. su menzionata, con nota prot. 8577 del 13.09.2012, comunicava che la Società Inergia SpA aveva richiesto la conclusione per i 5 aerogeneratori ritenuti ammissibili dalla D.D. n. 267/2009 del Servizio Ecologia e, in ogni caso, salvo eventuale nuovo provvedimento da parte dello stesso Servizio Ecologia, l'Ufficio Energia avrebbe proceduto alla conclusione positiva del procedimento di Inergia S.p.A. per i soli 5 aerogeneratori, per i quali non sono risultate interferenze con gli aerogeneratori della Società Margherita Srl;

- la Società Margherita Srl, con nota acquisita al prot. n. 8804 del 20.09.2012, invitava e diffidava nuovamente l'Ufficio Energia dal concludere il procedimento di A.U. per l'impianto eolico di Inergia SpA, allegando stavolta, copia di una comunicazione inoltrata al Servizio Ecologia, in cui richiedeva il riesame della D.D. n. 266/2009 in esecuzione della Sentenza del TAR Puglia Bari n. 1367/2011 nonché alla luce dell'Ordinanza n. 875 del 29.02.2012 del Consiglio di Stato, che accoglieva l'Appello promosso dalla Società Margherita srl contro la Sentenza del TAR Puglia Bari n. 1367/2011;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, in riscontro alla nota trasmessa dalla Società Margherita S.r.l. su menzionata ed alla luce della predetta Ordinanza n. 875 del 29.02.2012 del Consiglio di Stato che sospendeva di fatto l'esecutività della Sentenza del TAR, con nota prot. 9070 del 27.09.2012, invitava le Società Inergia SpA, Margherita Srl, Sorgenia SpA e Fortore Energia SpA, ad un tavolo tecnico, al fine di discutere della problematica delle sovrapposizioni degli aerogeneratori dei progetti presentati nella medesima area;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, prendeva in esame le osservazioni depositate dalle Società intervenute al Tavolo Tecnico, ossia Inergia SpA, Sorgenia SpA e Fortore Energia SpA, mentre la Società Margherita srl risultava assente ingiustificata, nelle quali si diffidava la Regione Puglia a far valere la priorità cronologica dell'istanza di Margherita srl, in quanto, alla data di presentazione della stessa, pur essendo precedente alle altre, la domanda era priva della documentazione minima richiesta dal punto 2.3.1 della DGR 35/2007, risultando improcedibile;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 8576 del 13.09.2012, trasmetteva ai Comuni di Stornarella e di Orta Nova, l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, con l'elenco dei proprietari e relativi Fogli e Particelle, dei terreni coinvolti dalla realizzazione dell'impianto, per la pubblicazione ai rispettivi Albi pretori comunali, e di darne atto allo Scrivente Ufficio, trasmettendo eventuali osservazioni pervenute nei termini di legge;
- il Comune di Orta Nova, con nota prot. 29632 del 06.11.2012, acquisita al prot. 910 del 30.01.2013, attesta che l'Avviso Pubblico è stato affisso all'Albo Pretorio comunale dal 25.09.2012 al 02.10.2012 e che durante i termini di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, riscontrando che la validità delle Determinazioni Dirigenziali nn. 265, 266, 267 e 268 tutte del 18.05.2009 del Servizio Ecologia relativamente alla compatibilità ambientale, risultava scaduta, con PEC del 12.11.2012 prot. 10643 chiedeva al Servizio Ecologia se le Società sopra menzionate avessero inoltrato richiesta di rinnovo della procedura di esclusione dalla VIA di cui alle Determine sopra citate;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. 10699 del 13.11.2012, trasmetteva alle Società interessate ed agli Enti coinvolti nel rilascio del parere di competenza, copia del verbale dell'avvenuto Tavolo Tecnico, nell'ambito del quale, le Società convenute facevano rilevare che alla data di presentazione dell'istanza (13.02.2007), la domanda di Margherita Srl era, in particolare, carente persino: 1) del pagamento degli oneri istruttori, regolarizzati in data 04.12.2007; 2) della STMG di Terna SpA, richiesta dalla Società in data 09.11.07 e rilasciata in data 07.12.2007; 3) della richiesta di verifica di VIA effettuata presso l'Ass. all'Ambiente Settore Ecologia, avvenuta il 30 marzo 2007. Pertanto, alla luce delle verifiche effettuate, l'Ufficio riteneva accoglibili le osservazioni sopra citate, comunicando il prosieguo alla conclusione del procedimento di A.U. della Società Inergia SpA.
- il Servizio Ecologia della Regione Puglia, con PEC del 15.11.2012, acquisita al prot. n. 10813 del 16.11.2012, comunicava che solo la Società Inergia SpA aveva inoltrato, in data 17.05.2012, quindi nei termini di legge, la richiesta di proroga del parere di esclusione dalla VIA, rilasciato dallo stesso Ente con D.D. N. 267 del 18.05.2009;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. 10904 del 19.11.2012, comunicava alle Società Sorgenia SpA, Fortore Energia SpA e Margherita srl che, essendo i loro progetti sprovvisti di un parere di compatibilità ambientale in corso di validità, allo stato attuale risultavano improcedibili e pertanto l'ufficio rimaneva in attesa di una nuova richiesta di compatibilità ambientale presso l'Ente competente;
- il Comune di Stornarella, con nota prot. 8465 del 19.11.2012, acquisita al prot. 10968 del 21.11.2012,

attesta che l'Avviso Pubblico è stato affisso all'Albo Pretorio comunale dal 18.09.2012 al 19.10.2012 e che durante i termini di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

- il Servizio Ecologia regionale, con nota prot. 9866 del 28.11.2012 ed acquisita al prot. 11628 del 12.12.2012, per effetto della Sentenza del TAR Puglia n. 1369/2011 e della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3782 del 27.06.2012, emetteva nuovo provvedimento con Determinazione Dirigenziale n. 258 del 09.11.2012, in cui confermava la validità del giudizio di compatibilità ambientale per i 12 aerogeneratori di cui alla D.D. n. 267 del 18.05.2009, con esclusione degli stessi dalla VIA, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sia prodotta, su richiesta dell'Ufficio VIA regionale, tutta la documentazione necessaria ed idonea ai fini dell'ottenimento della proroga degli effetti consolidati della Determinazione Dirigenziale n. 267/2009, che dovrà comunque subordinare l'eventuale conferma di esclusione da VIA degli aerogeneratori della Tab. A al rispetto di specifiche prescrizioni di tutela ambientale;

- gli aerogeneratori in tabella risultino idonei anche agli esiti della ricognizione delle sovrapposizioni con le altre iniziative di pari tipologia nella stessa area, di competenza del Responsabile del Procedimento di Autorizzazione Unica, per effetto dell' Ordinanza n. 379/2011 del TAR Puglia- sezione I (Bari) ribadita e precisata con Ordinanza n. 899/2011.

e contestualmente assoggettava alla procedura di VIA gli aerogeneratori nn. 19 e 14;

- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi, con nota prot. 1288 del 13.02.2013 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo comunicava alla Società ed agli Enti la chiusura positiva della Conferenza di Servizi, fatto salva l'acquisizione della proroga della Determinazione Dirigenziale n. 267 del 18.05.2009 del Servizio Ecologia;

- la Società Inergia SpA, con PEC del 04.07.2013, acquisita al prot. 5686 del 05.07.2013, sollecitava il Servizio Ecologia regionale a rilasciare immediatamente e comunque entro 15 gg dal ricevimento della stessa, la proroga della D.D. n. 267/2009 ed in subordine, in caso di mancato rilascio entro i 15 gg della proroga, chiedeva al Servizio Energia di esercitare i poteri sostitutivi, provvedendo esso stesso a riconoscere la proroga della Determina di screening e quindi, a rilasciare immediatamente l'autorizzazione unica;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. 7515 del 23.09.2013, in applicazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 35/2007, allegato A paragrafo 2.3.4, vista l'inerzia da parte della competente autorità ambientale in ordine all'istanza di proroga della D.D. n. 267/2009 depositata dalla Società Inergia SpA in data 17.05.2012, rimetteva il procedimento alla Presidenza della Giunta affinché provvedesse ad adottare la determinazione sostitutiva;

- la Società Inergia SpA, con nota depositata il 04.10.2013 alla Presidenza della Giunta Regionale, acquisita al prot. 7900 del 08.10.2013, ricostruendo l'iter cronologico del procedimento relativo alla richiesta di A.U. dell'impianto in oggetto, invitava la Presidenza a rilasciare immediatamente la proroga della Determina ambientale ed il Servizio Energia a rilasciare l'atto di A.U., avvisando che in caso contrario, avrebbe agito in ogni sede giudiziaria per l'accertamento delle responsabilità delle amministrazioni competenti e per il risarcimento di tutti i danni conseguenti;

- il Servizio Ecologia regionale, con nota prot. 11030 del 25.11.2013 ed acquisita al prot. 9313 del 26.11.2013, in ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 3782 del 27.06.2012, comunicava l'intenzione di dare tempestiva esecuzione al provvedimento;

- il Servizio Ecologia regionale, con nota prot. 439 del 15.01.2014 ed acquisita al prot. 323 del 16.01.2014, con riferimento all'istanza di proroga inoltrata dalla Società per il progetto in oggetto,

trasmetteva la Determinazione N. 336 del 13.12.2013 con la quale, ed in ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 3782 del 27.06.2012, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA/VAS, Determinava di: "concludere con un provvedimento espresso a valle della prima fase sul giudizio di compatibilità ambientale delle dodici infrastrutture energetiche senza l'applicazione delle disposizioni dichiarate incostituzionali escludendo dalla procedura di valutazione di impatto ambientale i 12 aerogeneratori ritenuti idonei sotto il profilo ambientale, giusta D.D. n. 267 del 18.05.2009".

Considerato che:

- il progetto della Società Inergia S.p.A., per effetto dell'istanza di A.U. presentata in data 30.03.2007, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del R.R. n. 24/2010 non è soggetto alla sua applicazione;
- il progetto della Società Inergia S.p.A., per effetto della totalità dei pareri pervenuti in data successiva all'entrata in vigore della D.G.R. 3029 del 30.12.2010, rientra nel campo di applicazione della stessa;
- in data 24 febbraio 2014 è stato sottoscritto l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune interessato territorialmente dall'intervento, come previsto ai sensi del punto 4, comma 4.1 della D.G.R. N.3029/10, così come modificato all'art. 3 comma 1 e 6 in applicazione alla Sentenza n. 2748/2013 del TAR Lazio, in materia di sistema produttivo locale e di oneri di monitoraggio, rispettivamente al punto 4.2 n. 1 e 4.3 della DGR 3029/2010;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 26 febbraio 2014 ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 015736.
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, relativa alla:
  - costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 5 aerogeneratori, con potenza complessiva di 13,75 MW ed esattamente gli aerogeneratori aventi le seguenti coordinate:

---

AEROGENE-  
RATORE N. X Y

---

1 2578774,9763 4567772,8369

---

8 2578403,9468 4568291,9909

---

10 2577871,8006 4568857,6374

---

12 2577521,2336 4568910,1794

---

13 2578033,8605 4569236,8739

---

- completamento sottostazione di trasformazione AT/MT e smistamento AT di Stornarella;
- sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT e smistamento AT presso il comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Sedia D'Orlando";
- rete elettrica interna a 30 kV di collegamento tra i singoli aerogeneratori eolici di c.a. 5,4 Km e di

collegamento esterno tra l'impianto e la sottostazione di trasformazione di c.a. 4,7 Km, in cavo sotterraneo;

- la Società Inergia S.p.A., con sede legale in Roma alla Via del Tritone, 125, Cod. Fisc. e P.IVA 01752630440, con PEC del 24 febbraio 2014, acquisita al prot. 1316 del 25.02.2014, ha trasmesso:

- 3 copie del progetto definitivo di che trattasi, corredato da dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che il progetto è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed adeguato a tutte le prescrizioni richieste dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e condizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti. Il progetto definitivo è parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;

- copia del bollettino postale relativo al pagamento degli oneri di monitoraggio ai sensi del p.to 2.3.5, comma 4, della D.G.R. n. 35/07;

- dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, da parte di tecnico forestale abilitato sull'assenza di produzioni agro-alimentari di pregio nonché di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007 nelle aree interessate;

- dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 da parte del progettista, che l'impianto è situato ad una distanza maggiore di 1 Km dai centri abitati e dalle aree edificabili, come previsto dal vigente strumento urbanistico comunale;

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;

- Visura Storica Camerale Società di Capitale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 ai fini delle verifiche antimafia, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 25/2012;

- dichiarazione della Società in cui si impegna a depositare il Piano di Utilizzo del materiale da scavo, in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entro 90 gg prima della data di inizio lavori.

La Società Inergia S.p.A., con PEC del 24 e 27 febbraio 2014, acquisite ai prott. 1316 e 1432, e completate con PEC del 05.03.2014 acquisita al prot. 1653 del 07.03.2014, trasmetteva ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 ai fini dell'accertamento dell'antimafia, i tre modelli di Atto Notorio così come predisposti dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche e reperibili alla voce "modulistica" del sito ufficiale della Regione Puglia, al link Energia, debitamente compilati.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 26 del 04/04/2014 sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Energie rinnovabili e reti dott. Salvatore P. Giannone e dal Responsabile del Procedimento per la fase istruttoria geol. Elena Laghezza, agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione e l'esercizio delle seguenti opere:

- costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 5 aerogeneratori, con potenza complessiva di 13,75 MW ed esattamente gli aerogeneratori aventi le seguenti coordinate:

---

AEROGENE-  
RATORE N. X Y

---

1 2578774,9763 4567772,8369

---

8 2578403,9468 4568291,9909

---

10 2577871,8006 4568857,6374

---

12 2577521,2336 4568910,1794

---

13 2578033,8605 4569236,8739

---

- completamento sottostazione di trasformazione AT/MT e smistamento AT di Stornarella;
- sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT e smistamento AT presso il comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Sedia D'Orlando";
- rete elettrica interna a 30 kV di collegamento tra i singoli aerogeneratori eolici di c.a. 5,4 Km e di collegamento esterno tra l'impianto e la sottostazione di trasformazione di c.a. 4,7 Km, in cavo sotterraneo.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Inergia S.p.A deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 24 febbraio 2014 dalla società Inergia S.p.A;

## DETERMINA

### Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

### Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Inergia S.p.A., con sede legale in Roma alla Via del Tritone, 125, Cod. Fisc. e P.IVA 01752630440, nella persona del Sig. Onorio Onori, nato a San Ginesio (MC), il 28/06/1939 e residente ad Ascoli Piceno nella sua qualità di legale rappresentante, di cui ai comma 3 e dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, relativamente a:

- costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 5 aerogeneratori, con potenza complessiva di 13,75 MW ed esattamente gli aerogeneratori aventi le seguenti coordinate:

---

AEROGENE-  
RATORE N. X Y

---

1 2578774,9763 4567772,8369

---

8 2578403,9468 4568291,9909

---

10 2577871,8006 4568857,6374

---

12 2577521,2336 4568910,1794

---

13 2578033,8605 4569236,8739

---

- completamento sottostazione di trasformazione AT/MT e smistamento AT di Stornarella;  
- sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT e smistamento AT presso il comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Sedia D'Orlando";  
- rete elettrica interna a 30 kV di collegamento tra i singoli aerogeneratori eolici di c.a. 5,4 Km e di collegamento esterno tra l'impianto e la sottostazione di trasformazione di c.a. 4,7 Km, in cavo

sotterraneo.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Inergia S.p.A. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite

dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 8bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza

alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che

svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 31 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Giuseppe Rubino

---